

REGOLAMENTO
Per la disciplina della manifestazione Fieristica Locale
Sagra del Vino e Festa di Primavera

(Approvato con delibera di consiglio comunale nr 88 del 30 novembre 2004)

Il presente regolamento, che si pone quale obiettivo l'istituzione e la disciplina della manifestazione Sagra del Vino e Festa di Primavera, con richiesta di inserimento della stessa nel calendario di cui all'art. 16 della L.R. n. 10 del 23.02.1981, detta disposizione in materia di:

- Istituzione della manifestazione fieristica locale Sagra del Vino e Festa di Primavera individuazione e classificazione delle aree destinate alla fiera;
- Concessione delle aree comunali alle attività spettacolari, di trattenimento ed alle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- Esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche;
- Attività temporanee di somministrazione;
- Organizzazione di manifestazioni culturali, mostre, spettacoli;
- Disposizioni finali.

Art. 1

Istituzione di manifestazione fieristica locale

In Comune di Casarsa della Delizia è formalmente istituita la manifestazione fieristica locale denominata Sagra del Vino e Festa di Primavera, da tenersi annualmente nel periodo compreso tra l'ultima decade del mese di aprile e la prima decade del mese di maggio.

Detta manifestazione, da organizzarsi con l'apporto sinergico dell'Amministrazione Comunale, della Pro-Casarsa della Delizia, della Società cooperativa a r.l. "la Delizia", delle associazioni Sportive, Culturali, Ricreative, Sociali, ed Attività Economiche del paese, in armonia con quanto prescritto dagli artt. 63 e 63 bis dello statuto comunale, costituisce la naturale prosecuzione della manifestazione Sagra del Vino di Casarsa, la cui prima edizione si tenne nell'anno 1949, subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale e all'indomani della nascita della Repubblica e che ad oggi conta ben 56 edizioni.

CAPO I

INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERA

Art. 2

Aree destinate alla manifestazione

La manifestazione fieristica denominata Sagra del Vino e Festa di Primavera si tiene annualmente in Comune di Casarsa della Delizia sulle aree di seguito specificate. Dette aree sono destinate all'installazione di attività spettacolari, di trattenimento, alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ad esposizioni e mostre:

- Piazza Italia, Via XXIV Maggio, Via G.Pasolini, Via Risorgimento, Piazza Cavour, Vicolo della Chiesa; Via G.Menotti, Piazza De Gasperi, Via Segluzza, Parcheggio di Via Segluzza, Viale Udine, Area Sportiva e previo consenso da parte delle Ditte proprietarie;
- Area interna alla Cantina Sociale di proprietà della Soc. Viticoltori Friulani "La Delizia" (area privata);
- Area retrostante alla chiesa parrocchiale "Santa Croce Beata Vergine del Rosario" di proprietà della parrocchia;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di modificare gli spazi destinati alla fiera.

Art. 3

Quantificazione e dimensioni dei posteggi

Le attrazioni dello spettacolo viaggiante in genere, presenti alla manifestazione fieristica vengono ripartite in cinque categorie:

Categoria A: attrazioni di dimensioni superiori a 200 mq;

Categoria B: attrazioni di dimensioni comprese tra i 70 mq e i 200 mq;

Categoria C: attrazioni di dimensioni inferiori a 70 mq;

Categoria D: attrazioni novità;

Categoria E: padiglioni dolciumi e gastronomici

In relazione alla superficie totale delle aree assegnate al parco delle attrazioni:

Alla categoria A viene assegnato il 60% dello spazio;

Alla categoria B viene assegnato il 25 % dello spazio;

Alla categoria C viene assegnato il 15% dello spazio;

Alla categoria D viene assegnato lo spazio sito in Vicolo della Chiesa (c.d. area parcheggio);

Per la categoria E valgono le disposizioni di cui al successivo art. 12.

In base alle domande presentate per ogni categoria verranno ammesse le attrazioni con il maggior punteggio, limitando l'ammissione di attrazioni dello stesso tipo nelle seguenti misure:

Categoria A: non più di un'attrazione dello stesso tipo;

Categoria B: non più di tre attrazioni dello stesso tipo;

Categoria C: non più di cinque attrazioni dello stesso tipo;

Categoria D: non più di un'attrazione, sempre che lo spazio disponibile non consenta anche l'installazione di altre e diverse attrazioni di dimensioni contenute

Categoria E: riservata alle ditte elencate all'art.12.

Nel caso le domande presentate fossero insufficienti a coprire gli spazi disponibili, verranno ammesse anche attrazioni in esuberanza dei limiti sopra indicati ed eventualmente anche di categorie e superfici diverse, in armonia con le prescrizioni impartite dall'apposita commissione comunale.

Nell'ambito delle sotto indicate aree vengono altresì determinati, dal Responsabile dell'Area Vigilanza-Commercio, tanti posteggi per il commercio su aree pubbliche, quanti le aree stesse permetteranno di individuarne, tenuto comunque conto del dettato dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 14/1999, e delle esigenze di salvaguardia dei percorsi per i mezzi di soccorso.

I posteggi saranno dislocati lungo le sotto indicate vie: Via Risorgimento e Piazza Cavour; via G.Menotti, via G.Pasolini, via XXIV Maggio e via Udine, via Segluzza.

Art. 4

Commissione Comunale per l'assegnazione delle aree

La graduatoria generale dei concessionari, ferme restando le ulteriori incombenze ed adempimenti previsti dal presente regolamento verrà predisposta dal coordinatore responsabile dell'area Vigilanza-Commercio con la precisazione che la concreta dislocazione delle singole attrazioni viene disposta indipendentemente dal punteggio assegnato, tenendo conto delle eventuali soluzioni logistiche ed organizzative prospettate da apposita commissione comunale consultiva, come di seguito costituita:

- dal Sindaco o assessore delegato;
- dal Responsabile dell'area Vigilanza-Commercio o suo sostituto;
- dal responsabile del Servizio Tecnico –Manutentivo del Comune;
- dal presidente pro-tempore della pro-loco o suo delegato;
- da un rappresentante dell'associazione dei commercianti;
- Da due rappresentanti delle associazioni degli operatori concessionari dello spettacolo viaggiante, maggiormente rappresentative.

La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato, il coordinatore dell'area Vigilanza-Commercio o suo sostituto assicura le funzioni di segretario della commissione.

C A P O I I

CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI ALLE ATTIVITA' SPETTACOLARI, AI TRATTENIMENTI ED ALLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLOVIAGGIANTE.

Art. 5

Domanda di concessione

Le occupazione di suolo pubblico o privato da effettuarsi con l'installazione di attività spettacolari, con trattenimenti ed attrazioni dello spettacolo viaggiante sono autorizzate esclusivamente nelle aree di cui al precedente art. 2.

La concessione delle aree di cui al precedente comma è fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione di cui alla L. n. 337 del 18.03.1968, come modificata con d.p.r. 21.04.1994, n. 394 e d.lgs. 31.03.1998 n. 112 nonché degli artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

Per ottenere la concessione ad installare attività spettacolari, di trattenimento ed attrazioni dello spettacolo viaggiante nelle aree di cui all'elenco richiamato nel precedente comma 1, gli esercenti dovranno far pervenire al Sindaco domanda in bollo non oltre il 20 febbraio di ciascun anno.

Il richiedente dovrà indicare nella domanda:

1. Le proprie generalità, la residenza ed il recapito telefonico per la corrispondenza postale o per eventuali comunicazioni, numero telefonico e di fax al fine di accelerare l'attività di comunicazione ed informazione;
2. Numero di codice fiscale, gli estremi dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., gli estremi della licenza comunale per l'esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante;
3. Il tipo, le caratteristiche e le misura di ingombro della attrazione, allegando una o più foto o bozzetti;

4. Il tipo, il numero, e le targature dei carriaggi al seguito, comprese le carovane abitazione per le quali è necessario ai fini del calcolo della TOSAP e della T.I.A. giornaliera indicarne la superficie, ed elenco delle persone al seguito dell'attrazione - titolare, collaboratori, familiari, dipendenti - ;
5. Il periodo per cui è richiesta l'occupazione del suolo pubblico;
6. Un versamento di Euro 10,33 a titolo di rimborso spese postali e stampati.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia del certificato di collaudo statico e dell'impianto elettrico, idonea polizza assicurativa per eventuali danni a cose o persone - responsabilità civile - .

Per le domande incomplete il coordinatore d'area dovrà richiedere l'integrazione. In caso di mancata ricezione nei termini stabiliti da parte dell'Ufficio preposto delle integrazioni richieste, la domanda verrà archiviata senza darne comunicazione al richiedente.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al presente articolo non verranno prese in esame.

Art. 6

Rilascio della concessione

La concessione per l'installazione delle attrazioni e degli impianti connessi verrà rilasciata dal coordinatore dell'area dei servizi di Vigilanza-Commercio o da chi legittimato a sostituirlo. Della concessione o del diniego verrà data comunicazione al richiedente almeno dieci giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione.

Art. 7

Tipi di concessione

Nelle concessioni delle autorizzazioni, sarà tenuto conto, nel loro insieme, dell'anzianità di frequenza, di iscrizione alla C.C.I.A.A., di gestione di spettacoli viaggianti e della spettacolarità ed eventuale funzione educativa o culturale dell'attrazione.

Nei casi in cui dovessero occasionalmente rendersi liberi degli spazi nei luoghi destinati alla manifestazione, verrà rilasciata altra concessione nel rispetto della graduatoria generale dei concessionari e della compatibilità delle dimensioni dell'attrazione con lo spazio reso disponibile.

Il rilascio di tale concessione non potrà in alcun modo costituire diritto per la concessione di autorizzazioni negli anni seguenti e per l'attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria.

Le concessioni e autorizzazioni di cui alla categoria D prevista dall'art. 3 comma 1, potranno essere date prescindendo dai criteri generali di cui al successivo art. 8 e facendo riferimento esclusivamente al criterio della novità e della spettacolarità dell'attrazione, previo parere della commissione di cui al presente regolamento. Tale concessione potrà essere ripetuta dalla commissione comunale allo stesso operatore anche per gli anni futuri.

Il rilascio di tale concessione non potrà in alcun modo costituire diritto per la concessione di autorizzazioni negli anni seguenti e per l'attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria.

Art. 8

Criteria per la formazione della graduatoria dei concessionari

Il responsabile dell'Area Vigilanza-Commercio procederà alla formazione della graduatoria dei concessionari nel rispetto dei seguenti criteri:

1. numero di presenze dell'attrazione alla stessa manifestazione;
2. anzianità di frequenza dell'esercente alla stessa manifestazione;
3. anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
4. anzianità di gestione dell'attrazione per la quale è richiesta la concessione;

I suddetti requisiti possono essere documentati con autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000. Se da controlli effettuati emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

Per ogni requisito preferenziale è attribuito apposito punteggio. Il computo del punteggio che risulterà più elevato costituirà motivo di precedenza in sede di accettazione nell'ambito delle attrazioni dello stesso tipo. I punteggi vengono così predefiniti:

- | | |
|--|-----------|
| 1. per ogni presenza dell'attrazione alla stessa manifestazione | punti 14; |
| 2. per ogni frequenza anche saltuaria e con ogni tipo di attrazione a partire dall'anno 1968 ove l'effettiva presenza fosse precedente | punti 7; |
| 3. anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A per ogni anno. | punti 1; |
| 4. anzianità di gestione del concessionario dell'attrazione per la quale è richiesta la concessione. Per ogni anno | punti 1. |

Il punteggio totale acquisito in caso di trasferimento di proprietà sarà ridotto del 50% e l'attrazione non potrà essere sostituita per tre anni consecutivi, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10. La sostituzione di attrazione, in caso di subingresso, è ammessa solo nel caso in cui la stessa sia un'attrazione di assoluta novità a discrezione della commissione.

Qualora il trasferimento di proprietà avvenga dopo la pubblicazione all'albo pretorio della graduatoria dei concessionari o durante lo svolgimento della manifestazione, la riduzione del punteggio verrà applicata alla graduatoria dell'edizione successiva.

L'eventuale volontaria rinuncia alla concessione, salvo dimostrate cause di forza maggiore, comporterà la perdita del 50% del punteggio precedentemente acquisito in virtù del requisito preferenziale di cui al precedente punto 1).

Qualora gli operatori dello spettacolo viaggiante richiedano l'autorizzazione ad installare nuove attrazioni rispetto a quelle già ammesse a concessione al parco divertimenti dell'edizione 2004 della manifestazione, alle nuove attrazioni il punteggio verrà così assegnato:

1. il punteggio totale attribuito nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8, comma 1, subirà una riduzione del 50%;
2. le nuove attrazioni, inserite in posizione utile in graduatoria, non potranno comunque escludere le attrazioni ammesse a concessione con riferimento alla graduatoria approvata a partire dall'edizione 2004 della manifestazione ma usufruiranno solo di spazi che si renderanno liberi. Tali spazi verranno assegnati, nel rispetto della graduatoria e del parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 4, tenendo in considerazione le caratteristiche, le dimensioni dell'attrazione compatibilmente con gli spazi resisi liberi, nonché il numero delle attrazioni per

le quali l'operatore ha già ottenuto la concessione, privilegiano in quest'ultimo caso l'operatore più svantaggiato.

Art. 9

Gestione delle attrazioni – divieto di sub concessione

La concessione è strettamente personale e vale esclusivamente per l'attrazione indicata nell'autorizzazione stessa. Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi delle leggi di Pubblica Sicurezza. La dizione "gestione diretta" non implica pertanto necessariamente la conduzione personale dell'esercizio da parte del concessionario.

E' vietata ogni forma di sub concessione. In caso di accertata infrazione del concessionario la concessione sarà immediatamente revocata e sia il concessionario che il sub concessionario saranno esclusi dalle successive tre manifestazioni.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo, a condizione che le misure di ingombro restino inalterate o siano comunque inferiori a quelle originariamente ammesse a concessione. Tale sostituzione dovrà essere comunicata almeno quindici giorni prima dall'inizio della manifestazione all'Ufficio competente nella gestione della pratica.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 4, è altresì consentita la sostituzione purché la nuova attrazione sia di caratteristiche e tipo completamente diverse da quelle presenti nel parco.

Art. 10

Subentro nelle concessioni

In caso di morte del titolare della attrazione, il punteggio di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo dovrà ritenersi trasferito interamente all'erede legittimo.

In caso di cessata attività del titolare dell'attrazione il punteggio di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 8 sarà trasferito interamente all' esercente, parente di primo grado già coadiuvante all'esercizio, che subentra nella gestione.

Art. 11

Oneri dei concessionari

Il concessionario, prima di installare le attrazioni, dovrà versare all'Amministrazione Comunale la tassa stabilita per la occupazione del suolo pubblico, tenuto conto delle riduzioni previste dalla normativa in vigore per gli operatori dello spettacolo viaggiante e la tassa giornaliera per il servizio di raccolta ed asporto rifiuti solidi urbani nella misura prevista dall'apposito regolamento comunale. Restano a carico dei singoli concessionari le spese per bolli, stampati, ispezioni, e collaudi eventuali degli impianti.

L'installazione dell'attrazione dovrà avvenire in conformità alle istruzioni impartite dal competente ufficio comunale, dovrà essere mantenuta in efficienza ed in modo decoroso, illuminata nelle ore notturne e dovrà funzionare negli orari all'uopo stabiliti dall'amministrazione comunale osservando le particolari limitazioni imposte per il funzionamento dell'attrazione e per l'uso degli apparecchi sonori.

I partecipanti al complesso attrazionistico hanno la facoltà di designare un proprio comitato di coordinamento e rappresentativo nei confronti dell'ente o dell'associazione pro Casarsa, se oggetto

attivo nell'organizzazione della manifestazione fieristica, ai fini dell'individuazione di eventuali costi di gestione e promozione della fiera.

Art. 12

Attività commerciali complementari

All'interno delle aree destinate all'installazione di attività spettacolari, di trattenimenti ed attrazioni dello spettacolo viaggiante, compatibilmente con gli spazi disponibili, sono ammesse le attività commerciali complementari allo spettacolo viaggiante.. Sono definite tali quelle attività, quali vendita di dolci e prodotti della gastronomia, la cui collocazione è inserita all'interno delle stesse aree del luna park e la cui installazione è permanente per tutto il periodo della manifestazione stante la particolare complessità delle strutture installate e delle dimensioni delle medesime.

La loro dislocazione deve essere tale da non creare discontinuità tra le attrazioni.

La graduatoria verrà stilata secondo i criteri indicati all' art. 16.

Art. 13

Autorizzazioni in aree private - disposizione finale

Le autorizzazioni in aree private, così come individuate con il presente regolamento, per l'allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante, sono subordinate al preventivo formale ottenimento, a cura dell'organizzazione della manifestazione, del nulla-osta da parte della ditta proprietaria.

Le concessioni sono comunque subordinate al rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Per quanto non previsto dal capo I° del presente regolamento, valgono le norme consuetudinarie riconosciute sia dal comune che dalle organizzazioni della categoria e tutte le altre in materia di occupazione del suolo pubblico e di Polizia Urbana.

C A P O I I I

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

Art. 14

Domanda di assegnazione di posteggio

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione della manifestazione fieristica FESTA DEL VINO E PRIMAVERA, è autorizzato esclusivamente nelle aree a ciò destinate e comprese nell'apposito elenco approvato dal Consiglio Comunale con il presente regolamento, in armonia con il dettato dell'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 14/99.

La concessione delle aree di cui al precedente comma è fatta ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della legge regionale n. 14/99, nei limiti dei posteggi appositamente previsti e dei criteri di priorità di cui all'art. 7, comma 4 della legge medesima.

Per ottenere l'autorizzazione gli esercenti dovranno far pervenire al Sindaco apposita domanda in bollo non oltre il primo marzo di ciascun anno.

Il richiedente dovrà indicare nella domanda:

- Le proprie generalità, la residenza e il recapito per la corrispondenza postale o per eventuali

comunicazioni, numero telefonico e di fax, ove il soggetto ne fosse provvisto, al fine di accelerare l'attività di comunicazione ed informazione;

- Numero di codice fiscale, indicazioni della nazionalità e del settore merceologico per il quale l'autorizzazione è richiesta, gli estremi dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro della struttura di vendita;
- Di essere – eventualmente – in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 14/99.

Per le domanda incomplete il coordinatore d'area dovrà richiedere l'integrazione. Nel caso di mancata ricezione nei termini stabiliti dall'Ufficio preposto delle integrazioni richieste la domanda verrà archiviata senza darne comunicazione al richiedente. Quelle, invece, pervenute oltre il termine di cui al presente articolo non verranno prese in esame.

Art. 15

Assegnazione del posteggio

L'assegnazione del posteggio per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche viene effettuata dal coordinatore dell'area dei servizi di vigilanza-commercio o da chi legittimato a sostituirlo, sulla base della graduatoria.

Della concessione o del diniego verrà data comunicazione al richiedente almeno dieci giorni prima della data per cui è stata formulata la domanda, con lettera o a mezzo fax, con contestuale affissione all'albo pretorio della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi. Contestualmente tutti i richiedente verranno invitati a prendere parte ad apposita riunione, da tenersi presso il palazzo municipale di Casarsa della Delizia, per il compimento delle operazioni di materiale assegnazione dei posteggi, da effettuarsi nel rispetto dei seguenti criteri:

Scelta del posteggio da parte degli operatori, convocati e presenti presso gli uffici comunali, in ordine alla posizione occupata nella graduatoria.;

In caso di impossibilità a partecipare alle operazioni di cui sopra, comunicata formalmente entro il termine assegnato, si procederà ad assegnare il posteggio d'ufficio.

Qualora l'operatore non si presenti e non comunichi nei tempi e nei modi stabiliti la propria impossibilità ad intervenire alle operazioni di cui sopra, verrà considerato rinunciatario e perderà ogni diritto all'assegnazione del posteggio.

Art. 16

Graduatoria

La formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi viene effettuata dal responsabile dell'area Vigilanza-Commercio in conformità ai seguenti requisiti preferenziali – art. 7, comma 4, della già citata L.R. 14/99 -:

- maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio a far data dall'edizione dell'anno 1983;
- titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. 14/99;
- anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- anzianità di residenza nella Provincia e nella Regione da almeno 5 anni;

I requisiti di cui al precedente comma possono essere documentati con auto certificazione ai sensi del

d.p.r. n. 445 del 28.12.2000. Se da controlli effettuati emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

Per ogni requisito preferenziale è attribuito apposito punteggio. Il computo del punteggio che risulterà più elevato costituirà motivo di precedenza in sede di assegnazione del posteggio. I punteggi vengono così predefiniti:

1. Per ogni presenza alla manifestazione degli operatori di cui all'art. 12 (attività commerciali complementari) punti 7
2. Per ogni presenza giornaliera alla manifestazione degli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al capo III; punti 1
3. Titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. n. 14/99 punti 2
4. Anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo per ogni anno punti 1
5. Anzianità di residenza nella Provincia e nella regione da almeno 5 anni
 nella provincia di PN punti 2
 nella regione A.F.V.G. punti 1

Art. 17

Assegnazione degli spazi non occupati

Nel corso della prima giornata di attività, sia essa ferialo o festiva, in caso di mancata occupazione del posteggio da parte del soggetto assegnatario, in quanto assente o perché ha espressamente rinunciato al posto, l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi avverrà nel rispetto del seguente criterio:

- si procederà all'assegnazione dei posteggi disponibili a favore dei soli operatori non assegnatari regolarmente inseriti nella graduatoria, nel rispetto della posizione d'ordine nella stessa occupata
- l'assegnazione come sopra effettuata sarà da considerarsi definitiva per tutta la durata della manifestazione.

Durante la manifestazione non verranno prese in considerazione eventuali domande di migioria formulate da operatori già assegnatari di area

Le occupazioni saranno assoggettate al pagamento T.O.S.A.P. e della T.I.A. giornaliera., secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti Comunali, da corrispondere all'atto dell'assegnazione del posteggio.

Le somme già versate non verranno restituite in caso di rinuncia o di mancata occupazione del posteggio nel termine prescritto.

Art. 18

Disposizioni particolari

La presenza, di cui all'art. 16 comma 3 punto 2. viene assegnata agli operatori che abbiano completamente installato e avviato la propria attività di vendita nel rispetto degli orari stabiliti dall'amministrazione comunale. Durante lo svolgimento della manifestazione i concessionari dovranno gestire direttamente l'attività autorizzata. Si applica altresì quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 14/99 e circolare n. 6402 del 05/07/1999 in materia di sostituzione in via continuativa. E' vietata ogni forma di sub concessione.

Art. 19

Installazione delle strutture di vendita

Le strutture di vendita autorizzate potranno essere installate, negli spazi assegnati, solo nelle giornate e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale,

I termini stabiliti dall'Amministrazione comunale per l'occupazione del posteggio sono perentori ed il mancato rispetto degli stessi comporta la non assegnazione della presenza, fermo restando il diritto dell'operatore a svolgere la propria attività di vendita.

È fatto obbligo di contenere i banchi, mezzi, ed ogni altro materiale entro la superficie assegnata.

E' vietata l'installazione di generatori di corrente e di altri apparecchi rumorosi in ogni luogo ove rechino disturbo alla quiete dei cittadini.

Per l'illuminazione serale delle strutture di vendita le ditte autorizzate potranno provvedere ad allacciarsi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, nel rispetto delle vigenti normative in materia ed in particolare di quelle impartite dall'Azienda per la distribuzione dell'energia elettrica.

E' tassativamente vietata l'installazione di qualsivoglia banco non espressamente e preventivamente autorizzato.

Tutti gli automezzi, furgoni ed attrezzature non strettamente necessari per l'esercizio dell'attività di vendita dovranno essere collocati nelle aree esterne alla manifestazione secondo le indicazioni impartite dal Comando di Polizia Municipale.

E' vietato l'abbandono su suolo pubblico di rifiuti di qualunque genere e natura e lo scarico nella rete fognaria di residui e rifiuti liquidi.

Art. 20

Sanzioni

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche su posteggio diverso da quello indicato nell'autorizzazione, è punito con una sanzione amministrativa da Euro516,46 a Euro3098,74 oltre alla confisca della merce, ferme restando le altre sanzioni previste dall'art. 13 della L.R. 14/99.

Art. 21

Commercio equo e solidale

Si intende per commercio equo e solidale la vendita di beni provenienti dai paesi in via di sviluppo e più in generale l'attività commerciale occasionale svolta da associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni culturali ed artistiche, in occasione della manifestazione fieristica, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche. Si applica l'art. 23 commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale nr. 8 /1999.

Art. 22

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

CAPO IV ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 23

Autorizzazione temporanea di somministrazione

In occasione della manifestazione fieristica, ad opera delle associazioni che partecipano ai festeggiamenti in parola, può essere organizzata ed effettuata attività di temporanea somministrazione di alimenti e bevande.

L'istanza in competente bollo, intesa ad ottenere l'occorrente autorizzazione sanitaria, va presentata, all'ufficio commercio del comune, dal legale rappresentante dell'associazione, entro la data del 01/03/ dell'anno in cui ha luogo la manifestazione.

Ogni onere connesso all'istruttoria e rilascio dell'autorizzazione resta a carico del richiedente.

L'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è altresì subordinata al consenso del proprietario dell'area destinata ad ospitare il chiosco, il quale dovrà indicare su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Commercio, a quale Associazione partecipante ai festeggiamenti intenda concedere l'occupazione del suolo privato.

CAPO V ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, MOSTRE E SPETTACOLI

Art. 24

Attività culturali e ricreative

Durante le giornate della manifestazione, a cura dell'amministrazione comunale, della pro Casarsa della Delizia e di altre associazioni operanti nel territorio, possono essere organizzate attività culturali, di intrattenimento e ricreative.

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione per la realizzazione delle manifestazioni in parola le aree pubbliche, la sala consiliare ed il palazzetto dello sport ed altri eventuali spazi che dovessero essere disponibili, designando un coordinatore responsabile nell'ambito del personale comunale.

Per l'allestimento delle strutture logistiche necessarie l'Amministrazione mette a disposizione il proprio personale operaio specializzato, autorizzando l'utilizzo di attrezzature e beni di proprietà comunale, data la finalità prioritariamente pubblica dell'intera manifestazione.

L'utilizzo della strutture e dei locali è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione e quindi al parere favorevole della Commissione Tecnica Comunale incaricata di verificare l'idoneità dei luoghi e dei locali sede di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Onde assicurare il rispetto dei tempi di organizzazione della manifestazione, il coordinatore dell'area Vigilanza-Commercio, in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale, sentito l'assessore competente e la pro-Casarsa della Delizia, provvederà all'istruttoria della documentazione di seguito indicata da sottoporre all'esame della Commissione Tecnica Comunale:

- Una relazione illustrativa generale della manifestazione;
- Una cartografia particolareggiata delle aree da destinare all'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- Una cartografia delle aree destinate al commercio su aree pubbliche e delle aree espositive;
- Gli elaborati grafici delle strutture logistiche da utilizzarsi;
- Elaborati grafici degli immobili destinati a manifestazioni di intrattenimento;

Art. 25

Attività espositiva

Nel corso della manifestazione fieristica, fatta salva la messa a disposizione degli spazi interni alla Cantina Sociale ad opera della Società Viticoltori Friulani " la Delizia", sono consentite attività espositive da parte degli operatori del settore commerciale, dei servizi in senso generale, di consulenza, da organizzarsi e coordinarsi dall'associazione Pro Casarsa della Delizia, stante per altro la natura privata degli spazi.

Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge n.112/91 e s.m.i., nel corso dell'esposizione è fatto divieto di svolgere attività commerciale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Condizioni particolari per lo spettacolo viaggiante

1. L'installazione del Parco Divertimenti dovrà aver luogo entro le ore 8.00 del giorno (quello all'uopo fissato dal programma della manifestazione)_____avviando le relative operazioni dalle ore 14.00 del giorno (quello all'uopo fissato dal programma della manifestazione) _____ salvo particolari prescrizioni di orario a cura del competente ufficio comunale incaricato della emissione dei provvedimenti di autorizzazione, connesse a situazioni ambientali particolari ed alla reale disponibilità delle aree interessate dalle operazioni di installazione.

Le attrazioni dislocate nelle aree della Cantina Sociale potranno iniziare l'installazione dalle ore 8.00 del giorno (quello all'uopo fissato dal programma della manifestazione) _____ e dovranno terminare le operazioni entro le ore 8.00 del giorno

(quello all'uopo fissato dal programma della manifestazione) _____ sgomberando rimorchi e quanto altro non autorizzato a sostare nelle zone interessate.

Le attività commerciali tradizionalmente abbinata allo spettacolo viaggiante, potranno avviare le proprie attività nel rispetto delle suddette prescrizioni di massima.

Durante le operazioni di montaggio di tutte le attrazioni, la sosta dei vari mezzi nelle vie e piazze comunali dovrà essere limitata al minor tempo possibile, sgomberando i parcheggi da ogni attrezzatura non autorizzata a sostare e garantendo la circolazione e la sosta lungo la Via XXIV Maggio.

Lo smontaggio delle attrazioni dovrà essere eseguito entro il giorno (quello all'uopo fissato dal programma della manifestazione)_____.

In considerazione delle citate prescrizioni, l'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell'espletamento delle necessarie attività di verifica e di controllo.

2. Tutte le attrazioni che si installeranno sulla pavimentazione in pietra di Piazza Italia e Via XXIV Maggio, dovranno provvedere alla sistemazione di un telo impermeabile e di un tavolato in legno sottostante l'attrazione stessa, per evitare qualsiasi danno alla pavimentazione. I concessionari dovranno in ogni caso attenersi alle istruzioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. E' tassativamente vietata l'installazione di qualsiasi attrazione non preventivamente autorizzata, indipendentemente dalle dimensioni della stessa. Non è altresì consentita l'installazione di pugnometri e apparecchi simili, in considerazione dell'elevato livello di rumore e di confusione dagli stessi generato.
4. tutti i rimorchi, carovane, roulotte, autocarri, furgoni, dovranno essere collocati nelle aree appositamente destinate in prossimità del PEEP di San Giovanni, del PEEP di Casarsa e della zona artigianale di Casarsa, in maniera ordinata e secondo le indicazioni del Comando Vigili Urbani. E' vietata la sosta di qualsiasi mezzo sopra le aree verdi. Per la sosta di dette strutture è dovuta la T.O.S.A.P. e la T.I.A. giornaliera. sulla scorta di apposita autodichiarazione rilasciata dagli operatori interessati.
5. Le attrazioni autorizzate potranno svolgere la loro attività solamente dopo il collaudo, con esito favorevole, del Parco Divertimenti da parte della Commissione Tecnica Comunale incaricata di verificare l'idoneità dei luoghi e dei locali sede di pubblico spettacolo o intrattenimento. (Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli o della Commissione ridotta comunale costituita su delega prefettizia.) Ogni ditta dovrà scrupolosamente attenersi, pena il mancato rilascio del permesso e l'immediata rimozione dell'attrazione non in regola, alle eventuali prescrizioni impartite dalla citata Commissione.
6. Per lo svolgimento della manifestazione edizione _____ verranno stabiliti, con apposito provvedimento dell'autorità comunale competente, gli orari di apertura minima e massima delle attività del parco divertimenti e della somministrazione temporanea con indicazione delle specifiche prescrizioni cui ciascun operatore dovrà obbligatoriamente attenersi. Con il provvedimento in parola verranno altresì definite le giornate in cui avranno luogo le tradizionali Feste del bambino, nel rispetto del programma all'uopo da segnalarsi dagli organizzatori della manifestazione.

Art. 27

Applicazione del presente Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della esecutività della deliberazione che lo approva.

I nuovi criteri per la formulazione della graduatoria previsti dall'art. 16 del presente Regolamento verranno applicati a partire dall'edizione del 2005.